



Città d'Arte

## COMUNE DI PRIVERNO Provincia di Latina

### AVVISO PUBBLICO

#### PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2020 n. 255, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 6 agosto 2020;

Vista la DGR n. 409 del 25 giugno 2021, pubblicata sul BURL n. 67 del 6 luglio 2021, con la quale la Giunta Regionale approva le linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nonché le modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo, annualità 2020;

Vista la DGR n. 950 del 16 dicembre 2021 pubblicata sul sito internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio con la quale si integrano le risorse già disponibili con la DGR n. 409/2021, per l'attuazione e la gestione dell'intervento da parte dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla DGR n. 274 del 28 marzo 2003 e deliberazione CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 e dei Comuni della Regione Lazio, conformemente alla deroga stabilita dall'art. 1, comma 5 del decreto interministeriale 23 giugno 2020, n. 255;

in attuazione della propria Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 27.12.2024 si approva il presente avviso;

#### RENDE NOTO

che con il presente avviso pubblico sono aperti i termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico anno 2024 per l'erogazione di un contributo a favore di inquilini riconosciuti morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 25 giugno 2021.

Il bando comunale è pubblicato con la modalità di "*bando aperto*" al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l'accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo, fino ad esaurimento delle risorse regionali.

#### Art. 1 Morosità incolpevole

Il moroso incolpevole è l'inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La data di inizio della morosità è quella indicata nell'atto di intimazione di sfratto. Al fine di consentire la verifica sulle dichiarazioni fiscali, verranno accolte esclusivamente le domande relative a situazioni di morosità iniziate in data antecedente al 31.12.2020.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%.

## **Art. 2**

### **Requisiti di ammissione**

I requisiti per l'accesso al contributo sono i seguenti:

- cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno.
- essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) e risiedere nell'alloggio oggetto di sfratto, da almeno un anno;
- reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità senza citazione per la convalida;
- non essere assegnatario di un alloggio di E.R.P.;
- In tal caso è necessaria autocertificazione nella quale è dichiarata, in ragione dell'emergenza COVID-19 e alla persistente condizione di morosità, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020 e successive;
- le mensilità non versate dovranno essere comunque riferite a periodo legato alla situazione pandemica COVID-19. Il contributo, in tali casi, verrà corrisposto direttamente al proprietario dell'alloggio dietro espressa dichiarazione nella quale lo stesso rinunci all'avvio di procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo;

Il contributo può essere concesso anche a coloro che abbiano già usufruito del sostegno previsto da precedenti bandi.

Il Comune verifica che il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

## **Art. 3**

### **Requisiti specifici**

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;

- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti richiedenti**

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

#### **Art. 5**

##### **Cumulabilità con altri contributi**

Il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

La riforma del Reddito di Cittadinanza del 2023 ha introdotto l'Assegno di Inclusione dal 2024. Quest'ultimo è riservato a famiglie e minori, disabili o anziani nel nucleo familiare.

Pertanto, i comuni, ai fini della verifica di incumulabilità della quota destinata alla locazione nel reddito di cittadinanza e reddito di inclusione, acquisiscono i dati anche tramite autocertificazione, e comunque successivamente alla erogazione dei contributi completi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di presentazione della domanda**

Per accedere al contributo è necessario presentare la domanda tramite apposita modulistica predisposta e disponibile presso il sito internet del Comune di Priverno [www.comune.priverno.latina.it](http://www.comune.priverno.latina.it) e consegnata secondo le seguenti modalità:

- tramite la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo.priverno@pec.it](mailto:protocollo.priverno@pec.it);
- tramite e. mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [servizi.sociali@comune.priverno.latina.it](mailto:servizi.sociali@comune.priverno.latina.it);
- consegnata a mano presso l'Ufficio dei Servizi Sociali 1° piano della sede distaccata del Comune di Priverno, sito in Via G. Matteotti, snc nei seguenti giorni di ricevimento al pubblico:
  - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
  - martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Sarà possibile presentare la domanda con decorrenza 27.12.2024 e in ogni momento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune. La domanda di contributo deve essere sottoscritta sia dall'inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le dichiarazioni di competenza.

#### **Art. 7**

##### **Documentazione da allegare**

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:

- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- b) copia di un documento di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
- c) attestazione ISEE dell'inquilino/richiedente, in corso di validità;
- d) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente;

- e) copia atto di intimazione di sfratto per morosità e autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020 (*per coloro che non hanno ricevuto citazione per la convalida di sfratto*);
- f) documentazione attestante lo stato di invalidità accertata per almeno il 74% (quanto stabilito dalle linee guida all'art. 3 della DGR n. 409 del 25.06.2021);
- g) atto di intimazione con citazione per convalida ed eventuale ulteriore documentazione relativa allo sfratto ad esempio significazione, precetto, convalida, fissazione di forza pubblica;
- h) copia del contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
- i) dichiarazione sottoscritta dal locatore, con allegata copia di un documento di identità valido dello stesso, contenente una delle seguenti ipotesi:
  - I) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso;
  - II) di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
  - III) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato alle condizioni di cui all'art. 2 c.3 della Legge n.431 del 1998; ovvero dichiarazione del richiedente di voler stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato di cui all'art. 2 c.3 della Legge n.431 del 1998 con altro locatore;
- e) documenti attestanti la morosità incolpevole di cui all'art.1.

Per i soli richiedenti che si trovano nell'ipotesi di riduzione del reddito per emergenza COVID-19 senza procedura di sfratto in corso, la documentazione da allegare è la seguente:

- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- b) copia del contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
- c) dichiarazione sottoscritta dal locatore di essere disponibile a non attivare le procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo.

I restanti requisiti per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;

4) Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

5) Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate agli uffici comunali preposti ai fini dell'ottenimento del contributo.

## **Art. 8**

### **Entità del contributo**

- 1) L'importo massimo di contributo erogabile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui al comma successivo non può superare l'importo di euro 12.000,00.
- 2) L'entità dei contributi è quella stabilita nel punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 409/2021:
  - a) fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
  - b) fino a un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
  - c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  - d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente erogabile di euro 12.000,00 (dodicimila/00);
  - e) fino ad un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) e comunque non oltre le dodici mensilità di canone per sanare, anche in parte, la morosità sulla base dell'attestazione delle mensilità di morosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell'alloggio, come da atto di intimazione di sfratto per morosità.
- 3) I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicati possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto e comunque l'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

L'entità dei contributi è fissata dal Comune fino al tetto massimo stabilito nel punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 409/2021.

### **Art. 9 Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell'alloggio.

### **Art. 10 Informativa in materia di privacy**

Ai sensi dell'art.13 del GDPR 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti per accedere al beneficio del contributo è per usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente provvedimento e per le finalità indicate nell'informativa.

Per quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico si rinvia alle Linee Guida approvate con determinazione della Regione Lazio n. 409 del 25.06.2021

Priverno, 27.12.2024

Il Responsabile del Dipartimento 5  
Servizi Sociali  
***Dott.ssa Carletti Carla***